

St. Louis School

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Accordo aziendale
sull'orario di lavoro e sulle connesse condizioni
economiche e normative

CB

TH

Pag. 1

904

AV

Oggi 06 luglio alle ore 18.00, presso la Camera del Lavoro di Milano, Corso di Porta Vittoria 43 negli uffici della FLC Cgil Milano si sono incontrati:

Per le OO.SS. FLC CGIL Milano e SNALS Milano, rispettivamente Dott.ssa Maria Cristina Salerno e Dott. Fausto Greco, le RSA FLC Cgil Prof.ssa Elisa Barito, Prof. Marco De Bernardi, Prof.ssa Giorgia D'Alfonso, Prof. Barnaba Zanetti, Prof.ssa Tracy Horst e SNALS Prof. Davide Colleoni

e

per la St Louis School S.L.S. S.P.A. con sede legale in Milano, Via Enrico Caviglia n. 1, Codice Fiscale 06201530968, persona ("SLS" o la "Scuola"), in persona della Dott.ssa Federica Cravero, in qualità di CEO di SLS, Dott.ssa Alessia Villa in qualità di Head of HR Italy di SLS, assistite dall'avv. Claudio Chiarella.

Dopo ampia discussione, avente ad oggetto, tra l'altro, un approfondito esame in merito all'organizzazione del lavoro in essere presso SLS, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che:

- A. SLS fa parte del Gruppo Inspired, il quale si occupa della gestione di scuole private che forniscono servizi didattici altamente qualificati di stampo internazionale;
- B. SLS organizza e gestisce, attraverso le proprie sedi scolastiche e campus in Italia, servizi per la scuola dell'infanzia e servizi di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado in lingua inglese e italiana, avvalendosi dei più avanzati programmi di insegnamento internazionale;
- C. le Parti riconoscono che, per mantenere lo standard di eccellenza della propria offerta formativa, sia necessario riorganizzare l'orario e i turni di lavoro di tutto lo staff, docente e non, in funzione del modello di organizzazione che caratterizza le scuole del Gruppo Inspired, che si ispira ai più avanzati programmi di didattica ed educativi di stampo internazionale;
- D. le OO.SS. si sono rese disponibili a supportare la riorganizzazione dell'orario di lavoro di SLS e ad individuare soluzioni maggiormente aderenti al taglio internazionale dell'offerta formativa ed educativa che caratterizza SLS, in un'ottica di bilanciamento delle esigenze aziendali con le esigenze di cui sono portatori i lavoratori;
- E. nell'ambito del dialogo con le OO.SS. è emersa la richiesta dello staff di regolamentare in maniera specifica ulteriori aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, rispetto alla quale SLS ha manifestato la propria disponibilità;
- F. le Parti confermano che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce fondamentale elemento di coesione aziendale, imprescindibile per contribuire alla sostenibilità dell'azienda ed al miglioramento delle condizioni di lavoro;



- G. con il presente contratto (“il Contratto o Accordo”) le Parti intendono regolamentare gli orari ed i turni di lavoro dello staff, docente e non, che opera nelle scuole e nei campus della Società, nonché le connesse condizioni normative applicabili al personale dipendente.
- H. Le Parti si danno atto che i contenuti del presente Contratto Integrativo Aziendale (Contratto o Accordo), di seguito esplicitati, rivestono grande importanza per lo sviluppo della Scuola, in un’ottica di crescita, di efficacia ed efficienza; con il presente Contratto o, le Parti ritengono di aver ulteriormente consolidato le relazioni sindacali in un’ottica di confronto costruttivo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la competitività della Società.
- I. Le Parti concordano che il presente Accordo troverà applicazione in via esclusiva per il personale impiegato nella scuola dell’infanzia (Early Years), nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nelle sole sedi di SLS di Milano di via Caviglia (“SLS Caviglia”) e di via Colonna (“SLS Colonna”).
- J. Le Parti concordano che il presente Contratto si intende integrativo rispetto al CCNL ANINSEI 2021-2023 e successivi aggiornamenti.
- K. Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente Contratto Aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente e al CCNL ANINSEI


Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto Aziendale (“Contratto” o “Accordo”)

1. Trattamento economico

1.1 A partire dall’anno scolastico 2023/2024, SLS garantirà al personale “Academic Teaching” (come di seguito definito) che verrà assunto a far data dal 1° agosto 2023, un trattamento retributivo lordo minimo pari a quanto previsto al punto [A] della tabella nell’Allegato A) del presente Accordo, sulla base del livello e dello *school grade* di appartenenza. Laddove il personale “Academic Teaching” in forza non raggiungesse i minimi della tabella al punto [A], la retribuzione individuale verrà allineata ai minimi di cui alla tabella [A] da settembre 2023, con aumento salariale individuale. Per chi riceverà tale adeguamento, verrà applicato in concomitanza l’aumento di cui al punto [B] dello stesso Allegato A) e di cui al paragrafo 1.2 seguente.

1.2 Per il Personale già in servizio al 1 agosto 2023, SLS riconoscerà degli aumenti retributivi, a partire dal 1 settembre 2023, in misura pari a quanto previsto al punto [B] della tabella nell’Allegato A, esclusivamente in favore del personale la cui Retribuzione Annuale Lorda (RAL) non superi i



45.000 € lordi annui.

1.3 SLS riconoscerà, inoltre, a tutto il Personale, un aumento retributivo al personale in forza alle date del 1° settembre 2025 e del 1° settembre 2027, in linea con quanto indicato al punto [C] della tabella nell'Allegato A). Ulteriori aumenti retributivi per i bienni successivi saranno oggetto di specifica negoziazione in sede di rinnovo del presente Accordo.

1.4 Sono naturalmente, fatte salve condizioni di miglior favore già eventualmente in essere a livello individuale.

1.5 Ai fini del presente Accordo, si intende:

Academic Non Teaching: Bibliotecari (Librarian), Assistenti di Laboratorio, personale della Boarding House (Housemaster)

Academic Teaching: Docenti scuola dell'infanzia (Early Years, Year 1), Docenti di scuola primaria, secondaria di I grado

Academic Teaching Assistant: Assistenti all'infanzia (Early Years)

Non Academic: Personale di staff e di segreteria, ad esempio Admission Officers, Front Desk, Facility & Operations, Floaters (Bidelli).

Personale: tutte le categorie precedenti considerate complessivamente.

2. Orario di lavoro del personale docente (*Academic Teaching*)

2.1 Le Parti concordano che ogni singola lezione dell'orario scolastico (di seguito anche "**Period**") avrà una durata di 40 minuti.

2.2 Ai fini della presente clausola nonché dell'intero Accordo, le Parti intendono quanto segue:

- T= "*Teaching*", include lezioni a uno o più allievi, l'attività c.d. "*library*" (ossia assistenza e supervisione degli studenti in biblioteca) qualora faccia parte del progetto educativo del singolo insegnante, insegnamento di religione (o ora alternativa), *assemblies* (ossia riunioni di sezione per ogni Grade), attività legate allo svolgimento degli esami (a mero titolo esemplificativo e non esauritivo esame INVALSI, certificazione "*Cambridge*", ultimo anno secondaria di primo grado, ecc.).
- CT= "*Contact time*", include le ore delle seguenti attività; *Duty* (ossia vigilanza in giardino, in cortile, durante gli intervalli), *lunch* (ossia vigilanza in mensa, pranzo con gli studenti), *registration* (ossia accoglienza degli studenti all'arrivo, appello e accompagnamento in classe), *dismissal* (ossia saluto degli studenti al termine delle lezioni ed affidamento alla famiglia/persona delegata per il rientro a casa), incontri extra con studenti, potenziamento didattico, chiarimenti, sorve-

cf
TH
DCA
MAM
Pag. 4
AV
CDS

glianza su recupero compiti, oltre a tutte le ulteriori attività complementari al Teaching che prevedono un rapporto diretto con i discenti.

- PS= "Presence at school" include le altre attività connesse alla funzione docente: attività di Staff Meeting , ossia incontri tra docenti e il/la Preside o Vicepreside, e Department Meeting, ossia incontri tra docenti e Coordinatori per i vari ordini di scuola, scrutini (grade cards), incontri individuali docenti/genitori; la preparazione e la programmazione delle attività di Teaching e di Contact Time (a titolo esemplificativo il potenziamento), controllo quaderni e/o correzioni compiti/verifiche, redazione pagelle, attività collegiali, scrutini, pagelle.
- NCT= "No Contact Time", include le ore per la preparazione e la correzione dei compiti/verifiche, registrazione valutazioni (marking), preparazione lezioni (preparing school programs).


2.3 Impegno orario settimanale

Le Parti concordano che l'orario settimanale del Personale - ad eccezione degli Academic Teaching Assistant per i quali rimane l'attuale orario di 38 ore settimanali - sarà suddiviso sulla base dello *school grade/year* di appartenenza e secondo quanto previsto dalle tabelle di cui alla presente clausola e più in particolare:

Early Years

Orario settimanale di servizio totale pari a 32 ore settimanali, ripartito come nella seguente tabella.

| | | |
|--|--|---------------|
| Teaching time | | 25 ore |
| Cover | | 0 ore |
| Contact Time | | 2 ore |
| Presence at School (meeting, planning) e Non Contact Time | | 5 ore |



Year 1 - Years 2-6 Scuola Primaria

Orario settimanale di servizio totale pari a 32 ore, ripartito come nella seguente tabella.

| | | |
|--|--|--------|
| Teaching time | | 20 ore |
| Cover | | 2 ore |
| Contact Time | | 3 ore |
| Presence at School | | 3 ora |
| Non Contact time - nei locali scolastici | | 4 ore |

Middle School Scuola Secondaria di Primo Grado (Years 7-9)

Orario settimanale di servizio totale pari a 32 ore, ripartito come nella seguente tabella.

| | | |
|--|--|--------|
| Teaching time | | 18 ore |
| Cover | | 2 ore |
| Contact Time | | 2 ore |
| Presence at School | | 6 ore |
| Non Contact Time – senza obbligo di permanenza nei locali scolastici | | 4 ore |

a) Tutto il personale che svolge un numero di ore lavorative pari o superiore a 6 ore al giorno, ha diritto ad una pausa giornaliera di 40 minuti, corrispondente al pranzo (Lunch) e ad un intervallo di 20 minuti, che non rientrano pertanto nel computo delle ore lavorate;

b) Le ore di "Non Contact Time" saranno svolte fuori sede, per il solo personale docente della Middle School ovvero Scuola Secondaria di Primo Grado (Years 7-9), e concentrate in una mezza

giornata all'inizio o alla fine dell'orario scolastico.

c) Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di giugno 2024 per rivalutare l'organizzazione e l'efficacia del nuovo *Timetable*, a chiusura dell'a.s. 2023/24 e per discutere l'organizzazione nei due anni scolastici successivi.

3. Supplenze (Cover)

3.1 Per il Personale degli *School Grade 2 – 6* (Scuola Primaria) e *School Grade 7 – 9* (secondaria di primo grado), le ore di *Cover* richieste al personale docente da parte della Scuola saranno incluse nell'orario di lavoro di cui all'Articolo 2.3 di cui sopra, nel limite massimo di 2 ore settimanali.

3.2 Ogni ora eccedente le suddette 2 ore settimanali di cui all'Articolo 3.1, assegnata dal Vice Preside o dal Coordinatore, sulla base di esigenze contingenti non prevedibili per la sostituzione di docenti assenti, su base volontaria per i part-time, sarà retribuita in base alla normale retribuzione oraria fino al normale orario di *Teaching Time* previsto per il tempo pieno, e con la maggiorazione oraria prevista per lo straordinario, qualora eccedenti il numero massimo di ore settimanali previste per il normale orario di *Teaching Time*.

3.3 L'Azienda si impegna ad assumere un *pool* di docenti (*Cover Teachers*) per ridurre il numero di supplenze (*cover*).

4. Club

4.1 Ai fini del presente Accordo, si intendono "Club" le attività degli alunni non direttamente ricomprese nel piano formativo, tra cui danza, musica, robotica e yoga, definite ogni anno scolastico dal booklet ufficiale di SLS.

4.2 Le Parti concordano che le ore di lavoro dedicate ai Club da parte del Personale possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di lavoro indicato nel presente Accordo, su base volontaria, e non rientrano nell'orario di lavoro settimanale.

4.3 Ciascun Club ha durata pari a 40 minuti, fatti salvi i Club pre-scuola e dopo-scuola che hanno durata pari, rispettivamente, a 45 minuti e 60 minuti. Inoltre, resta inteso che non tutto il Personale è incaricato delle Attività Extra-Curricolari.

4.4 Le Parti concordano che il Personale impiegato nello svolgimento dei Club, ivi incluso il Club pre-scuola e dopo-scuola, viene riconosciuto il pagamento di un importo lordo orario di Euro 50,00 per ciascun Club.

4.5 Ai *Teaching Assistant* che si occupano del pre e post-scuola, viene riconosciuto il pagamento di un importo lordo orario di Euro 25,00, per ciascuna ora.

CP
Dante
MSS
Pag. 7
GDS

5. Attività di Coordinamento per tutti i gradi scolastici e relativa indennità di funzione (Responsibility Allowance)

5.1. Ai fini del presente Accordo, si intendono “Attività di Coordinamento” le mansioni che il Personale Docente svolge al fine di programmare e coordinare attività di vari docenti relative ad una singola materia (ad esempio, Head of Department) oppure di un singolo Grade (ad esempio Head of Year), monitorando la qualità didattica ed i risultati accademici.

5.2 L’Attività di Coordinamento svolta dai coordinatori, riduce il “monte ore” dedicato alle attività di insegnamento (c.d. *Teaching Time*) indicato nelle tabelle di cui al punto 2.3

5.3 Tali indennità vengono assegnate dal Preside annualmente, non sono soggette a tacito rinnovo, ed i candidati vengono individuati sulla base dei seguenti criteri: pregresso servizio, aver ricoperto mansioni simili in altre scuole, titoli e qualifiche adeguate, sia per l’ordinamento italiano che anglosassone.

5.4. La Scuola riconosce per tutte le Attività di Coordinamento specifici trattamenti economici (c.d. “*responsibility allowance*”), equivalenti ad una “indennità di funzione”, per cui riportiamo un esempio in tabella seguente. Tali importi sono lordi e corrisposti in cedolino in 12 mensilità. La tabella è indicativa e soggetta a negoziazione individuale, anche in considerazione dei criteri di cui alla clausola 5.3.

| Esempio di Extra Position (indennità di funzione) | Band | Importo Lordo annuale (minimo) |
|--|------|--------------------------------|
| P.Project, TOK, ATL Co.(x2), CCA Co., Lead Teachers, HoDs | A | 1.000 |
| University Counsellor, Ed.Tech. Coordinator, CAS Coordinator, LS Coordinator, Designated Safeguarding Lead (DSL) | B | 2.000 |
| PYP, MYP, DP Coordinators | C | 3.000 |
| Head of Primary, Head of Secondary | D | 8.000 |

6. Personale part-time

Per il personale assunto con contratto part -time, l’orario di *Teaching, Contact Time* e *Non Contact Time* del personale di tutti i livelli di insegnamento verrà riproporzionato in base all’orario individuale di lavoro previsto dal contratto individuale. In merito, trovano applicazione le

disposizioni di cui all'art. 12 Titolo III parte seconda del CCNL ANINSEI con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità.

7. Ferie

7.1 Il Personale ha diritto a 30 giorni di ferie retribuite + 4 ex-festività = 34 gg = 5,6 settimane, in aggiunta a tutte le sospensioni didattiche previste all'interno dell'anno scolastico come previsto all'articolo 8 che segue.

7.2 Le ferie saranno normalmente godute nel mese di agosto. Il rientro in servizio, di norma coincidente con l'ultima settimana di agosto, sarà fissato annualmente dal calendario scolastico per ogni singola sede che viene condiviso entro la fine dell'anno scolastico precedente.

7.3 Per quanto non specificato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 35 del CCNL ANINSEI.

8. Ulteriori periodi di sospensione delle attività scolastiche e lavorative riconosciuti a 0 ore – 10 settimane

8.1 Durante gli ulteriori periodi di sospensione delle attività scolastiche, il solo Personale Docente inquadrato nelle famiglie *Academic Teaching* ed *Academic Teaching Assistant* avrà diritto ai seguenti giorni di esonero dall'attività lavorativa, ferma restando la retribuzione ordinaria, salvo quanto comunque previsto all'Articolo 8.2 di cui sotto per un totale di circa 50 gg.:


- a) "First Term Break": 5gg;
- b) "Christmas Holiday": 12 gg;
- c) "Second Term Break": 5 gg;
- d) "Easter Holiday" + eventuali ponti novembre- aprile-maggio-giugno: 8 gg;
- e) luglio 26 gg;
- f) 2 gg (4 mezze giornate pre-festività)

8.2-Sono naturalmente fatte salve le feste nazionali, così come previste dalla legge e dal CCNL ANINSEI.

8.3 Per quanto non specificato riguardo alle festività, rimane inteso quanto previsto dal CCNL ANINSEI.

9. Malattia

9.1 Ferme restando le norme di legge e del CCNL ANINSEI, per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio le Parti concordano che SLS riconoscerà al Personale sin dal primo giorno di malattia/infortunio una integrazione economica tale da garantire durante il periodo di malattia/infortunio il 100% della normale retribuzione spettante.



9.2 La malattia dovrà essere segnalata dal Personale prima dell'inizio dell'orario di lavoro, salvo il caso di comprovato impedimento, e giustificata entro il secondo giorno attraverso l'invio del numero di protocollo del certificato medico.

9.3 Durante le giornate di malattia/infortunio il Personale non è tenuto ad alcuna attività lavorativa.

10. Permessi ulteriori

Restano fermi tutti i permessi previsti dall'art. 50 del CCNL ANINSEI. I permessi previsti all'art. 50, commi b) e c) del CCNL ANINSEI per visite mediche, sono previsti anche in caso di visita medica a cui è sottoposto il personale dipendente.

11. Formazione del personale

SLS si impegna ad organizzare, corsi di formazione interna rivolti a tutto il Personale, volti al loro sviluppo professionale. Tali corsi saranno concentrati in due giornate di formazione per anno in cui non sono presenti studenti a scuola. Tali ore verranno considerate (e, dunque, sottratte dall'orario settimanale di quella settimana) Teaching Time.

12. Incontri genitori/docenti

Le ore di ricevimento degli insegnati (es. colloqui genitori/docenti o ricevimento genitori) verranno inserite a calendario scolastico, per ciascun docente, e comunicate alle famiglie (ad es. 1 ora/settimana per ciascun docente).

13. Collegio docenti

13.1 La Parti riconoscono l'istituzione del "Collegio docenti" per i cicli didattici paritari, con esclusivo riferimento ai soli corsi accreditati.

13.2 Le RSA e le OO.SS. firmatarie del presente Accordo suggeriscono che il collegio docenti debba essere istituito e applicato in tutti i gradi di scuola di St Louis Milano, anche non paritari.

14. Uscite didattiche

Tutti i docenti parteciperanno, su base volontaria, alle gite organizzate per gli studenti, con la corresponsione di un elemento retributivo aggiuntivo pari a:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Luis" and several other initials and signatures.

- Euro 100,00 lordi per gite scolastiche svolte in giornata, che verranno corrisposti solo quando le gite (partenza e rientro) sono oltre l'orario 8:30 -16:00.
- Euro 140,00 lordi a notte per gite scolastiche; che verranno corrisposti solo quando prevedono il pernottamento per una o più notti.

Gli importi sopra citati non si sommano tra loro se sono all'interno della stessa giornata, ma sono cumulabili nel caso in cui vi siano più giornate e notti successive.

Le gite sono da considerare come parte integrante della formazione agli studenti e, quindi, parte delle mansioni attribuite al Personale Docente.

15. Periodo di prova

15.1 La durata del periodo di prova per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:

- I e II livello: 30 giorni
- III livello: 60 giorni
- IV, V e VI livello: 4 mesi
- VII A e VII B livello: 6 mesi

15.2 Il periodo indicato per i livelli IV, V, VI, VII A e VII B deve essere calcolato sulla base dei giorni di calendario, mentre i giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

15.3 Durante il periodo di prova, alle Parti sono riconosciuti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

15.4 Resta inteso che per quanto non specificatamente previsto dal presente Articolo 15, il periodo di prova è soggetto alle norme di legge e CCNL ANINSEI. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto del lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto.

16. Assistenza al Piano e Teaching Assistant

16.1 SLS si impegna ad aumentare il personale di sorveglianza ai piani, tramite nuove assunzioni che verranno realizzate progressivamente negli anni futuri compatibilmente con l'andamento e la strategia aziendali. Le OO.SS. e le RR.SS.AA. apprezzano l'impegno ma ritengono che salute e

sicurezza debbano avere carattere prioritario ed essere garantiti dal datore di lavoro e invitano la parte datoriale ad attivare misure a tutela di salute e sicurezza indipendentemente dall'andamento e strategia aziendale.

16.2 SLS si impegna, durante la vigenza del presente Accordo, a riesaminare insieme alle OO.SS. e alle RSA, le figure di *Teaching Assistant*, sia nell'orario di lavoro sia nella parte economico-normativa.

17. Durata

Il presente Contratto Aziendale entra in vigore il 01/09/2023 e avrà validità sino al 31/08/2026 per la parte normativa e sino al 30/09/2027 per la parte economica come previsto al punto [B] della tabella Allegato A.

17.1 Le Parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per discutere dell'implementazione del presente Accordo e le relative previsioni, nonché di ogni ulteriore novità che riguardi l'organizzazione della Scuola e richieda una discussione comune.

17.2 Nei futuri incontri tra le Parti verranno altresì discusse altre misure di incentivazione del personale (ad esempio bonus premiante per il personale, in base a parametri da concordare) o misure di welfare aziendale (ad es. sanità integrativa o pensione integrativa).

18. Disdetta

La disdetta deve essere comunicata per iscritto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.; in caso di disdetta, il presente Contratto Aziendale resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un nuovo Contratto Integrativo Aziendale.

19. Rinnovo

In ogni caso le Parti concordano di ritrovarsi con un anticipo di sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, periodo che le Parti ritengono esser congruo per addivenire alla conclusione di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale.

20. Ambito di applicazione

Il presente Contratto Aziendale si applica sia al personale dipendente della Società in forza presso la Società alla data di entrata in vigore del presente Contratto Aziendale, sia al personale della Società che sarà assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Contratto Aziendale e per tutto il periodo della sua validità. Il presente Contratto si applica sia al personale assunto a tempo indeterminato, sia al personale assunto a tempo determinato, full time o part time.



Pag. 12

GA

Le Parti concordano che in presenza di acquisizione di ramo d'azienda il presente Contratto Aziendale sarà esteso al personale acquisito e che in caso di fusione di imprese qualsiasi modifica al presente contratto sarà concordata fra le Parti.

21. Relazioni e Diritti Sindacali

22.1 rispetto della dignità della persona, ad un trattamento equo, contro tutte le forme di discriminazione

La Costituzione Italiana è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata a principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano.

L'articolo 3 della Costituzione italiana precisa che «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*».

Le Parti concordano nell'attuare tutte le misure utili a tutelare il personale contro qualsiasi discriminazione relativa alla razza, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, all'essere affetti da handicap, all'età o all'orientamento sessuale.

In attuazione delle leggi nazionali, le Parti si danno atto che vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione del personale dipendente, e in particolare delle lavoratrici in seno alla famiglia.

Le Parti si danno atto che è la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati, è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli; si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Accordo; confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione; concordano sull'opportunità di definire momenti d'incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine ad eventuali problematiche, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione/aggiornamento.

22.2 Relazioni Sindacali

Le Parti concordano che il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra SLS le RSA e le OO.SS firmatarie del presente Contratto, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.


Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse del personale dipendente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials like "TR", "GDA", and "GDA".

22.3 Informativa e partecipazione

La Società, la FLC CGIL e le RSA convengono sull'obiettivo di favorire la crescita del livello di partecipazione del personale allo sviluppo dell'Azienda e riconoscono nell'Informazione preventiva il presupposto di base per l'avvio di un effettivo processo partecipativo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo Aziendale in merito ai diritti sindacali, si rimanda a quanto previsto dal CCNL ANINSEI e alla normativa vigente.



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located at the bottom of the page.

Allegato A

A) Minimi nuovi assegnati a partire dal 1° settembre 2023 al personale docente (Academic Teaching) in forza al 1 agosto 2023 o che sarà assunto da a.s. 2023/2024

| Grado di scuola/ School grade | MENSILE LORDO | R.A.L. |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Scuola infanzia /Foundation stage | 2.307,69 € | 30.000,00 € |
| Primaria - primary - YEAR 1 | 2.538,46 € | 33.000,00 € |
| Secondaria / Secondary School | 2.692,31 € | 35.000,00 € |

B) Aumento lordo al personale già in forza al 1° agosto 2023 – per il personale la cui Retribuzione Annuale Lorda (RAL) non superi i 45.000 € lordi annui.

| Superminimo Assorbibile lordo * | Job Family | Livello |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 130,00 € | Academic Teaching | IV, V, VI |
| 110,00 € | Academic Non Teaching | I, II, III, IV, V |
| 90,00 € | Academic Teaching Assistant | II |
| 80,00 € | Non Academic | I, II, III, IV, V, |

(*) Aumento mensile superminimo assorbibile rispetto ai futuri aumenti contrattuali disposti dai possibili rinnovi del CCNL ANINSEI

C) Progressione salariale lorda nel quadriennio

| Job Family | Livello | da sett 2025* | Annuale | da sett 2027* | Annuale | Totale 2023-27 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| Academic Teaching | IV, V, VI | 50,00 € | 650,00 € | 65,00 € | 845,00 € | 3.185,00 € |
| Academic Non Teaching | I, II, III, IV, V | 40,00 € | 520,00 € | 55,00 € | 715,00 € | 2.665,00 € |
| Academic Teaching Assistant | II | 30,00 € | 390,00 € | 45,00 € | 585,00 € | 2.145,00 € |
| Non Academic | I, II, III, IV, V, VI | 30,00 € | 390,00 € | 45,00 € | 585,00 € | 2.015,00 € |

(*) Aumento mensile superminimo assorbibile rispetto ai futuri aumenti contrattuali disposti dai possibili rinnovi del CCNL ANINSEI




Le Parti concordano di dare ampia pubblicità al presente Accordo, a tale proposito provvedendo alla sua affissione negli appositi spazi dedicati alle comunicazioni al personale all'interno delle scuole e del campus di SLS.

Il presente Accordo verrà depositato telematicamente dalla Società, secondo le procedure in vigore.

La Società


Alessia V'ille

Le OO.SS.




Le RSA


Marco Pibernati

Davide Colleoni

Tony So

Paolo Quatt

Giorgia D'Alfonso


Elisabetta Baito
